

Condizioni generali

1) Organizzatore e nozione di pacchetto turistico

Le crociere proposte nel presente Catalogo sono organizzate tecnicamente dalla MSC Crociere SpA (agente generale di MSC Crociere SA), la cui sede è a Napoli, Via A. Depretis 31, Tel. 081/7942111, Numero Verde 800672112, in virtù di Autorizz. Giunta Regionale della Campania, Decreto Dirigenziale n° 82 del 04.03.2005.

MSC ha il compito di organizzare tutti gli elementi dei viaggi. MSC si riserva il diritto di delegare, a sua discrezione, la commercializzazione dei viaggi proposti ad un agente esterno o ad una società affiliata. Farà fede soltanto la versione delle condizioni generali che verrà consegnata contestualmente al biglietto della crociera.

Ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendendosi per un periodo di tempo comprendente una notte:

- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico.

Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, dalle "Informazioni", dalle condizioni di trasporto riportate sul biglietto di passaggio marittimo, nonché dal Catalogo o dal programma a stampa espressamente indicato.

2) Legge applicabile

Il presente contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è regolato oltre che dalle presenti condizioni generali anche dalle clausole contenute nelle condizioni speciali consegnate al passeggero, nonché dal d. lgs. n. 206/2005, dalla Convenzione di Bruxelles del 1970 (C.C.V.), dalla Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio e dalle altre convenzioni internazionali in quanto applicabili.

3) Prenotazioni

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal passeggero che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende efficace, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta da parte dell'Organizzatore. L'agenzia di viaggio venditrice in possesso dei necessari requisiti di legge potrà rilasciare al passeggero, ai sensi dell'art. 86 del d. lgs. n. 206/2005, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente comma. Si dà atto che l'Agenzia di Viaggio venditrice ha nei confronti dell'Organizzatore la veste giuridica di intermediario ai sensi dell'art. 1.3 della C.C.V. oltre che di venditore ex art. 83 del d. lgs. n. 206/2005 acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87 comma 2 cod. cons. prima dell'inizio del viaggio.

4) Sistemazione a bordo

L'Organizzatore ha la facoltà di assegnare al passeggero una cabina diversa da quella fissata purché di caratteristiche analoghe. Qualora prevista nell'ambito della crociera, la sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, l'Organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o in depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, o di informare altrimenti il passeggero, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

Eventuali specifiche esigenze di trasporto e/o alloggio e/o assistenza debbono essere dal passeggero manifestate e richieste all'atto della prenotazione e sono soggette a disponibilità.

5) Informazioni

Ai sensi del decreto legislativo n. 206/05 l'Organizzatore fornirà in tempo utile prima dell'inizio del viaggio, direttamente o per tramite dei suoi Agenti, le indicazioni relative alla crociera non contenute nei documenti contrattuali o negli opuscoli informativi.

6) Pagamenti

All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% del prezzo del pacchetto turistico, ivi inclusi i diritti di iscrizione e assicu-

rativi. Il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza o contestualmente alla prenotazione nel caso in cui questa avvenga nei 30 giorni antecedenti alla partenza. In caso di mancato pagamento del saldo nel termine stabilito, all'Organizzatore e/o i suoi rappresentanti è espressamente attribuita la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

7) Quote

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, copia del quale viene consegnata al passeggero.

A - La quota comprende il posto nella cabina prescelta per tutta la durata della crociera, il vitto a bordo (prima e seconda colazione, the pomeridiano, pranzo, buffet di mezzanotte), il servizio trasporto bagagli nei porti di inizio e termine della crociera, i mezzi di imbarco e sbarco nei porti dove la nave non attraccherà alla banchina. L'importo non comprende la quota di iscrizione, il contributo spese per la gestione amministrativa della polizza Europ Assistance (vedi punto 17), le bevande, le escursioni a terra nel corso della crociera, le usuali mance al personale, spese di natura personale.

B - I Prezzi indicati in Catalogo potranno essere modificati fino a 20 giorni precedenti la partenza in conseguenza alle variazioni di:

- (B1) costi di trasporto aereo
- (B2) costo del carburante per la propulsione della nave
- (B3) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti.

La variazione del prezzo del pacchetto sarà pari nell'ipotesi (B1) all'intero aumento del costo del trasporto come addebitato all'Organizzatore dal vettore aereo, nell'ipotesi (B2) allo 0,33% del prezzo della crociera ogni dollaro di aumento del petrolio al barile (Nymex), nell'ipotesi (B3) all'intero importo dell'aumento di diritti e imposte.

C - I prezzi devono intendersi per persona. Tuttavia, qualora a seguito di rinuncia o cancellazione da parte degli altri occupanti, il passeggero si trovi a essere unico occupante della cabina sarà dovuto il supplemento per cabina singola.

8) Cessione del contratto

Il passeggero può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni e i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunicati per iscritto all'Organizzatore o all'agente di viaggio, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, la impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e la generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza).

Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Organizzatore per il pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

9) Modifiche - annullamenti prima della partenza

La revisione del prezzo del pacchetto turistico convenuto è ammessa in caso di variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. Il prezzo non potrà essere aumentato oltre il 10% del suo originario ammontare. Qualora l'aumento del prezzo superi tale ammontare, il passeggero può recedere dal contratto con conseguente applicazione di quanto previsto nell'art. 10. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

Prima della partenza l'Organizzatore può modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto dando immediato avviso in forma scritta al passeggero, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

Il passeggero, se non accetta la proposta di modifica, può recedere dal contratto con conseguente applicazione di quanto previsto nell'art. 10. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti alcun onere a carico del passeggero, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza del valore tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.

Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il passeggero non l'accetta per un giustificato e comprovato motivo, l'Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni originariamente previste e quelle effettuate fino al momento del rientro anticipato.

È riconosciuta all'Organizzatore la facoltà di sostituire la nave prevista



con altra di caratteristiche analoghe, nel caso ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, operativi o per altra ragionevole causa.

Per gli annullamenti prima della partenza diversi da quelli causati da forza maggiore, caso fortuito, da colpa del passeggero da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti di cui all' art. 11, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto ai sensi delle successive articoli 10, l'organizzatore che annulla (ex lett. e art. 33 D.lgs. 206/2005) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore tramite l'agenzia di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il passeggero sarebbe in pari data debitore qualora fosse egli ad annullare.

10) Recesso

Se il passeggero recede dal contratto nei casi previsti dall'art. 9, quest'ultimo ha diritto ad usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza pagamento di supplemento o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza di prezzo, o del rimborso, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso, della somma di denaro già corrisposta. Il passeggero dovrà comunicare la propria scelta entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso della modifica, dell'aumento di prezzo o della cancellazione.

In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. In tutti gli altri casi in cui il passeggero si ritrae dai vincoli contrattuali assunti, sarà soggetto ad una penale pari alla quota d'iscrizione con l'aggiunta di un importo variabile a seconda del momento in cui quest'ultimo comunichi tale sua intenzione e precisamente:

- 10% del prezzo della crociera qualora la rinuncia avvenga nel periodo intercorrente tra i 60 e i 46 giorni antecedenti la data della partenza;
- 25% del prezzo della crociera qualora la rinuncia avvenga nel periodo intercorrente tra i 45 e i 31 giorni antecedenti la data della partenza;
- 50% del prezzo della crociera qualora la rinuncia avvenga nel periodo intercorrente tra i 30 e i 16 giorni antecedenti la data della partenza;
- 75% del prezzo della crociera qualora la rinuncia avvenga nel periodo intercorrente tra i 15 e i 6 giorni antecedenti la data della partenza.

Il passeggero che rinunzi entro 5 giorni antecedenti la data di partenza oppure che non si presenti in tempo utile alla partenza oppure abbandoni la crociera già iniziata per qualsiasi motivo, non ha diritto ad alcun rimborso e dovrà corrispondere il prezzo intero.

Non ha altresì diritto ad alcun rimborso il passeggero che non possa effettuare la crociera per mancanza o irregolarità dei necessari documenti personali di espatrio nonché dei visti di soggiorno e di transito validi per tutti i paesi toccati dall'itinerario.

11) Mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti

L'Organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto di 200 partecipanti, e sempre che ciò sia stato portato a loro conoscenza entro il termine di 15 giorni dalla data di partenza come previsto dai C.C.V. art. 10 comma 2. In tal caso l'Organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione.

12) Poteri del Comandante

Il Comandante della nave ha piena facoltà di procedere senza pilota, di rimorchiare e assistere altre navi in qualsiasi circostanza, di deviare dalla rotta ordinaria, di

toccare qualsiasi porto (si trovi o meno lungo l'itinerario della crociera), di trasferire il crocierista e il suo bagaglio su altra nave per la prosecuzione del viaggio. L'Organizzatore e per esso il Comandante della nave hanno la facoltà di rifiutare l'imbarco a chiunque si trovi, a loro insindacabile giudizio, in condizioni di salute che non gli consentano di affrontare la crociera. Inoltre l'Organizzatore e per esso il Comandante della nave hanno la facoltà di sbarcare durante la crociera in qualsiasi porto intermedio il passeggero che risulti in condizioni di salute che non consentano la prosecuzione del viaggio o che arrechino disturbo o pericolo agli altri passeggeri.

Il passeggero è assoggettato ai poteri disciplinari del Comandante della nave per tutto quanto attiene alla sicurezza della nave.

13) Obblighi dei passeggeri

I passeggeri dovranno essere muniti di Passaporto individuale o di altro documento valido per l'espatrio, in corso di validità, per tutti i paesi previsti nell'itinerario e dei certificati sanitari eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall'Organizzatore o dall'agente di viaggio e dai fornitori dei servizi, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. In caso di inadempimento i passeggeri non potranno richiedere il risarcimento di danno alcuno ed anzi saranno ritenuti responsabili di tutti i danni che l'Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle obbligazioni sopra citate. I passeggeri sono tenuti a fornire all'Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in loro possesso utili per l'esercizio di diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno e sono responsabili verso l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

14) Responsabilità dell'Organizzatore

L'Organizzatore è responsabile nei confronti del passeggero in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, se non prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione imputabile al passeggero o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. Ai fini del presente contratto l'Organizzatore agisce anche per conto e nell'interesse di tutti i soggetti che sono o possono essere considerati suoi preposti o dipendenti o concessionari o agenti o sub-contraenti. Ad essi si estendono tutti i diritti, esenzioni o limitazioni di responsabilità, difese ed eccezioni di qualsiasi genere invocabili dall'Organizzatore in forza del presente contratto. L'Organizzatore che abbia risarcito il passeggero è surrogato nei diritti e nelle azioni di quest'ultimo nei confronti del terzo responsabile.

L'Organizzatore non è responsabile nei confronti del passeggero per l'inadempimento da parte dell'agenzia di viaggio o da parte degli altri intermediari intervenuti nella stipulazione del contratto degli obblighi facenti carico a questi ultimi.

L'Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal passeggero nel corso dell'esecuzione del viaggio.

15) Limiti del risarcimento

Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che discipli-

nano la materia e, in particolare, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo resa esecutiva con legge 19 maggio 1932 n. 841, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 su trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963 n. 806 e, con riferimento a ogni altro tipo di responsabilità, dalla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977 n. 1084. In ogni caso i danni alla persona e non sono risarcibili nei limiti previsti dall'art. 13 della Convenzione di Bruxelles 1970 (C.C.V.).

16) Reclami e denunce

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal passeggero senza ritardo affinché l'Organizzatore o il suo rappresentante locale vi pongano tempestivamente rimedio. Il passeggero dovrà - a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Organizzatore o all'agente di viaggio, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

17) Assicurazioni

E' stata stipulata polizza assicurativa con Europ Assistance.

Contributo spese a MSC Crociere per la gestione amministrativa della polizza Europ Assistance

Contributo spese a MSC Crociere per la gestione amministrativa della polizza Europ Assistance	
Valore viaggio in Euro	Contributo spese per persona in Euro
fino a 800,00	18,00
da 800,01 a 1.300,00	29,00
da 1.300,01 a 1.850,00	35,00
da 1.850,01 a 2.350,00	41,00
da 2.350,01 a 3.400,00	49,00
da 3.400,01 a 5.200,00	65,00
da 5.200,01 a 7.750,00	96,00

18) Fondo di Garanzia

E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo nazionale di garanzia cui il passeggero può rivolgersi (ai sensi dell'art. 100 Cod. Consumo), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

- a) rimborso del prezzo versato dal passeggero;
- b) rimpatrio del passeggero nel caso di viaggi all'estero.

Il Fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di passeggeri da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'Organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.07.1999 n. 349 G.U. del 12.10.1999.

MSC partecipa al Fondo di Garanzia che viene alimentato con Polizza Assicurazioni Generali SpA n° 39804074.

Vacanze serene



I nostri passeggeri, fino dal momento della prenotazione alla crociera e per tutta la durata della stessa, fruiranno della copertura assicurativa che MSC Crociere ha sottoscritto con Europ Assistance, i cui contributi spese sono riportati a pagina 307.

ASSISTENZA SANITARIA

- Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno
- Consulenza medica
- Rientro sanitario
- Trasporto salma
- Rientro con un familiare
- Rientro anticipato
- Invio di un medico in casi di urgenza
- Segnalazione di un medico specialista all'estero
- Rientro degli altri assicurati
- Viaggio di un familiare
- Accompagnamento dei minori
- Rientro del convalescente
- Prolungamento del soggiorno
- Informazioni di medicinali all'estero
- Interprete a disposizione all'estero
- Anticipo spese di prima necessità
- Anticipo cauzione penale all'estero
- Segnalazione di un legale all'estero
- Invio di messaggi urgenti

ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio, Europ Assistance provvederà al pagamento diretto sul luogo o come rimborso all'Assicurato fino a € 30.000 delle spese sostenute e certificate per:

- ricovero ospedaliero;
- intervento chirurgico;
- onorari medici;
- spese farmaceutiche, se sostenute in seguito a prescrizione medica;
- spese ospedaliere in genere;
- cure dentarie urgenti solo in seguito ad infortunio fino a € 100;
- cure ricevute successivamente al rientro dal viaggio e sostenute entro 45 giorni dall'evento, per il solo caso di infortunio avvenuto in corso di viaggio

ASSICURAZIONE BAGAGLIO

- Europ Assistance assicura il risarcimento dei danni subiti dal bagaglio ed effetti personali che l'Assicurato aveva con sé all'inizio del viaggio, inclusi gli abiti, causati da furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento ed avaria fino a € 2.500.

- In caso di ritardata consegna del bagaglio superiore alle 12 ore, Europ Assistance rimborsa gli acquisti di prima necessità regolarmente documentabili fino a € 100.

RIMBORSO VACANZE PERDUTE

In caso di rimpatrio sanitario o di rientro anticipato dell'Assicurato, organizzato dalla Centrale Operativa e previsto dalle garanzie, Europ Assistance Italia S.p.A. rimborserà all'Assicurato stesso, ai suoi familiari partecipanti al viaggio o ad uno dei compagni di viaggio, la quota di viaggio non goduta.

ANNULLAMENTO VIAGGIO E/O LOCAZIONE

Qualora all'Assicurato, a fronte della modifica o dell'annullamento prima dell'inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata dall'organizzazione viaggi una penale, Europ Assistance rimborserà l'importo di detta penale di annullamento o di modifica (esclusa la quota di iscrizione).

La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica per:

- a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio), decesso:
- dell'Assicurato;
- del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, dei nonni, di zii, di

nipoti di terzo grado, dei cognati, o del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato o del diretto superiore dell'Assicurato. Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza;

- di un solo compagno di viaggio, purché Assicurato e iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.

In caso di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, in assenza di altre persone dello stesso nucleo familiare convivente dell'Assicurato, quest'ultimo indicherà una sola persona come "compagno di viaggio".

In caso di malattia o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di Europ Assistance di effettuare un controllo medico;

b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;

c) danni materiali che colpiscono la casa, lo studio o l'impresa dell'Assicurato o del compagno di viaggio per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;

d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;

e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio.

f) incidente al proprio mezzo di trasporto, comprovato dalla constatazione amichevole (C.I.D.) e/o verbale dei vigili, che impedisca all'Assicurato o al suo compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza del viaggio.

g) guasto al proprio mezzo di trasporto, comprovato dall'attivazione da parte della Centrale Operativa della prestazione di Soccorso Stradale, che impedisca all'Assicurato o al suo compagno di viaggio di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;

h) furto, smarrimento, rapina dei documenti di riconoscimento (carta identità, passaporto) dell'Assicurato o del suo compagno di viaggio necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento.

Decorrenza e operatività:

La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all'inizio del viaggio/locazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l'Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di partenza.

Massimale:

Viene rimborsata per intero la penale addebitata all'Assicurato (con esclusione della quota di iscrizione) fino a concorrenza del massimale previsto nel contratto con l'Organizzazione di viaggio, pubblicato dallo stesso sui propri cataloghi, che non potrà mai essere superiore a € 7.500 per Assicurato.

Per quanto previsto alla lettera a), in caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato, ma con il massimo complessivo di € 30.000 per sinistro.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l'insorgenza della malattia o del motivo che ha dato luogo all'annullamento.

L'eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator, in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento, resterà a carico dell'Assicurato stesso.

Scoperto:

1. In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero o decesso, la penale sarà rimborsata senza l'applicazione di alcun scoperto.

2. In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da malattia e/o infortunio, che non comportino ricovero ospedaliero, l'Assicurato dovrà provvedere ad una denuncia telefonica contattando il numero 02/58.24.00.70 attivo 24 ore su 24, entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio.

Europ Assistance potrà provvedere, con il consenso dell'Assicurato, all'in-

vio di un medico fiduciario per valutare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da rendere impossibile la partecipazione al viaggio.

In tal caso la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10%

Se l'Assicurato non presta consenso all'invio del medico della Società e presenta esclusivamente il certificato del medico curante, saranno applicati i seguenti scoperti:

- 20% se la penale è inferiore al 75% del costo del viaggio

- 25% se la penale è superiore o pari al 75% del costo del viaggio.

Qualora l'Assicurato non provveda alla denuncia telefonica entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio, ma effettui comunque la denuncia entro i limiti previsti dalle esclusioni di polizza (prima della partenza ed entro 5 giorni dal verificarsi della causa della rinuncia al viaggio) la penale sarà rimborsata con uno scoperto del 25%.

3. In caso di rinuncia non determinata da malattia, infortunio, ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'ammontare della penale stessa.

Sono esclusi dalle garanzie:

1) i casi di rinuncia causati da:

- infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 80 anni che non siano un genitore o un suocero/a dell'Assicurato o compagno di viaggio assicurato;
- infortunio verificatosi anteriormente al momento della prenotazione e/o al momento dell'iscrizione al viaggio;

- stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il concepimento si avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione al viaggio;
- mancata comunicazione dell'indirizzo ove sono reperibili le persone indicate al punto a)

- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;

- motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;

- furto, rapina, smarrimento dei documenti di viaggio;
- a parziale deroga dell'art. 1.4 (Esclusioni) sono esclusi i casi di rinuncia per malattia in atto al momento della prenotazione del viaggio.

2) i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio/locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa.

3) i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto 2) cade successivamente alla data di inizio del viaggio/locazione.

Obblighi dell'Assicurato:

In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l'Assicurato dovrà provvedere ad una denuncia telefonica contattando il numero 02/58.24.00.70, attivo 24 ore su 24, entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno in cui si è manifestata la malattia e/o infortunio per poter usufruire, se le condizioni lo consentano, dell'applicazione di uno scoperto inferiore come indicato nel paragrafo "Scoperto" o comunque entro i termini previsti al paragrafo "Esclusioni".

Nel caso in cui l'Assicurato chiami entro le 24 ore di cui sopra, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso dell'Assicurato, ad inviare un proprio medico al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per il rilascio dell'apposito certificato.

Se l'Assicurato non dovesse consentire ad Europ Assistance di inviare il medico, verrà applicato uno scoperto pari a quanto indicato nel paragrafo "Scoperto". Europ Assistance si riserva la facoltà di non inviare il proprio medico.

Nel corso della denuncia telefonica dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;

- numero di lista passeggeri preceduto dal prefisso MSC1;

- la causa dell'annullamento;

- luogo di reperibilità dell'Assicurato.

Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio di una delle persone indicate al punto a), la denuncia dovrà riportare:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;

- numero di lista passeggeri preceduto dal prefisso MSC1;

- la causa dell'annullamento;

- luogo di reperibilità dell'Assicurato;

- inizio e termine della patologia.

Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance Italia

S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano oppure al numero di fax 02/58384575 i seguenti documenti:

- copia del libretto Europ Assistance;

- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;

- in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;

- in caso di decesso, il certificato di morte;

- in caso di incidente al mezzo di trasporto, copia della constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro - (C.I.D.) e/o verbale dei vigili;

- in caso di smarrimento/furto/rapina dei documenti di riconoscimento, la copia della denuncia di furto/smarrimento;

- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;

- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione;

- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi;

- fattura dell'Organizzazione relativa alla penale addebitata;

- copia del biglietto annullato o originale (in caso di addebito totale da parte del vettore aereo);

- programma e regolamento del viaggio;

- documenti di viaggio (visti, ecc.);

- contratto di prenotazione viaggio.

Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio/locazione non utilizzati dall'Assicurato.

RITARDO AEREO

Valida nel giorno stesso della partenza del viaggio o in quello di ritorno. Interviene in caso di ritardo del volo dovuto a qualsiasi motivo, sia esso imputabile alla Compagnia Aerea, al Tour Operator, o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, tempo inclemente ecc.

MASSIMALI ASSICURATI

L'assicurazione, a seguito di un ritardo del volo superiore a 8 ore continuative, calcolate sulla base dell'orario ufficiale comunicato con foglio notizie di convocazione, prevede quanto segue:

Volo di andata:

- indennizzo per ritardata partenza pari ad € 77 per persona.

Oppure, in alternativa:

- rimborso del viaggio per l'80% dell'importo totale (al netto della quota di iscrizione) qualora, a seguito del ritardo, l'assicurato decida di rinunciare al viaggio.

Volo di ritorno:

- indennizzo per ritardato arrivo pari ad € 77 per persona.

DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di ritardata partenza o di ritardato arrivo l'Assicurato dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Liquidazione Sinistri, entro e non oltre 5 giorni dal suo verificarsi, e quindi notificare il sinistro ad Europ Assistance Italia S.p.a. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Ritardo aereo), specificando la causa del ritardo e indicando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;

- numero di lista passeggeri preceduto dal prefisso MSC1;

- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;

- ricevuta di pagamento del viaggio o locazione;

- fattura dell'Organizzazione viaggi o agenzia relativa all'addebito della somma dovuta a titolo di corrispettivo per il recesso;

- copia del biglietto annullato;

- contratto di prenotazione viaggio;

- dichiarazione della società di gestione aeroportuale o del vettore aereo attestante l'avvenuto ritardo aereo oltre le 8 ore;

- foglio notizie di convocazione riportante l'operativo voli.

La mancata produzione dei documenti sopra elencati può comportare la decadenza dal diritto all'indennizzo. Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall'Assicurato, come condizione del rimborso.

ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni riportate in ogni singola garanzia Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche, per malattie dipendenti dalla gravidanza

oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;

- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all'inizio del viaggio; tale esclusione non è valida per la garanzia Annullamento;

- malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sports aerei in genere, atti di temerarietà nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;

- espianto e/o trapianto di organi;

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- scioperi, rivoluzioni, sommosse, movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

- dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;

- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sports aerei in genere;

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

IN CASO DI SINISTRO:

come contattare Europ Assistance. In qualsiasi momento, la Centrale Operativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24.

IMPORTANTE: si suggerisce di non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Centrale Operativa al numero di

Telefono 02/58.24.00.70

Telefax Centrale operativa 02.58.38.42.34

Telefax Uff. Sinistri 02.58.38.45.75

L'Assicurato prende atto che telefonando alla Centrale Operativa autorizzerà la stessa all'utilizzo dei suoi dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 - Codice Privacy

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto

- Nome e cognome

- Numero di lista passeggeri preceduto dal prefisso MSC1

- Recapito telefonico

Il testo delle garanzie e prestazioni è da intendersi puramente indicativo. Effetti e delimitazioni sono elencati nel libretto condizioni di polizza che sarà consegnato a tutti gli Assicurati.

